Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 21 NOVEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B », effettuate il 12 novembre 1979.

(9979)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 28 *settembre* 1979

E' conferita la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito al mar.magg.f.spe « Artificiere capo » della 4ª direzione artiglieria COVINO Onofrio, nato il 4 settembre 1933 a Pannarano (Benevento), con la seguente motivazione:

« Sottufficiale "artificiere antisabotatore", in occasione di un ennesimo intervento in collaborazione con le forze dell'ordine per il disinnesco di un ordigno esplosivo, pur cosciente che ogni attimo di ritardo poteva costituire pericolo per la propria persona, non esitava a posticipare l'intervento all'esigenza prioritaria di allontanare i presenti. Accintosi subito dopo a disinnescare l'ordigno, ne veniva investito dallo scoppio, riportando gravi lesioni. In questa occasione, come in tanti altri interventi in operazioni di antiterrorismo e antisabotaggio, spesso fatti in condizioni di rischio e di estrema difficoltà, il sottufficiale ha dimostrato coraggio ed alto senso di altruismo, riscuotendo l'apprezzamento delle autorità e della popolazione e rafforzando il prestigio dell'Esercito ». — Venezia (Mestre), 19 dicembre 1978.

(9790)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **583.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta intese ad ottenere il cambio di denominazione della disciplina « anestesiologia » in « anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva »;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università che si ritengono validi;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che, nella seduta del 22 giugno 1978, ha espresso parere contrario all'accoglimento della suddetta richiesta « perchè, come risulta da ampi dibattiti in sede nazionale, la terapia intensiva non può essere ritenuta di sola pertinenza del settore anestesiologico »;

Ritenuto, peraltro, che la presente modifica statutaria non esclude che, a seguito di richieste formulate dagli organi competenti di altre Università, la terapia intensiva possa, in sede di modifica statutaria, essere connessa ad altri settori della medicina, come, del resto, è già avvenuto per l'inserimento nello statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila della disciplina « rianimazione e terapia intensiva » (decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 25 ottobre 1978);

Considerato, comunque, che la motivazione del Consiglio superiore, ritenendo la terapia intensiva non di esclusiva pertinenza dell'anestesiologia e rianimazione, implica indubbiamente che detta pertinenza vi sia anche con quest'ultima disciplina;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di provvedere alla richiesta di modifica statutaria di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di « anestesiologia » muta denominazione in « anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1979
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **584.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

genetica molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1979
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **585.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Perugia alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, del 28 febbraio 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di letteratura italiana dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Perugia, del 9 maggio 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura italiana dell'Università di Macerata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di lingua e letteratura italiana dell'Università di Perugia risulta attualmente ricoperto dal dott. Sandro Baldoncini e che il medesimo ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di letteratura italiana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è attribuito, unitamente al titolare dott. Sandro Baldoncini, alla cattedra di letteratura italiana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1979
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1979.

Ripartizione parziale tra i comuni della somma prevista dall'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505;

Ritenuto che i comuni tra i quali va ripartita la somma di lire 400 miliardi per acquisto di abitazioni già costruite, da assegnare in locazione a cittadini nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti esecutivi, non ancora eseguiti, di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione e che siano in possesso degli altri requisiti di cui al settimo comma del ripetuto art. 8 del decreto-legge n. 505, sono secondo i dati ISTAT 1978 i seguenti:

Torino	con	1.172.482	abitanti
Milano	»	1.693.351	»
Genova	»	789.057	»
Venezia	»	358.266	»
Bologna	»	476.471	»
Firenze	»	463.826	»
Roma	»	2.914.640	»
Napoli	»	1.225.377	»
Bari	»	388.336	»
Palermo	»	687.587	»
Catania	»	400.130	»

Ritenuto che in pendenza del termine di trenta giorni scadente il 19 novembre 1979, entro il quale i proprietari che intendano vendere immobili devono farne offerta irrevocabile ai comuni interessati ed i cittadini soggetti

a sfratti esecutivi devono fare domanda di assegnazione in locazione semplice ai ripetuti comuni, si reputa opportuno procedere ad una parziale assegnazione di fondi nel limite di lire 200 miliardi che possano essere ripartiti tenuto conto del numero degli abitanti di ciascun comune, con riserva di proporre la ripartizione definitiva;

Ritenuto che in base a tali elementi la ripartizione dei 200 miliardi può essere così effettuata:

Città	Popolazione	%	Importo (milioni)
Torino	1.172.482	11,06	22.120
Milano	1.693.351	15,97	31.940
Venezia	358.266	3,38	6.760
Genova	789.057	7,44	14.880
Bologna	476.471	4,50	9.000
Firenze	463.826	4,38	8.760
Roma	2.914.640	27,50	55.000
Napoli	1.255.377	11,84	23.680
Bari	388.336	3,66	7.320
Palermo	687.587	6,49	12.980
Catania	400.130	3,78	7.560
Sommano . . .			200.000

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Con riserva di effettuare la ripartizione definitiva dei 400 miliardi di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, per acquisto di abitazioni già costruite alla scadenza del termine di trenta giorni entro il quale i proprietari devono fare offerta irrevocabile degli immobili che intendono vendere ed i cittadini soggetti a sfratti esecutivi, non ancora eseguiti, devono fare domanda di assegnazione semplice, viene ora ripartita la somma di lire 200 miliardi tra i comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, secondo l'indice della popolazione:

Città	Importo (milioni)
Torino	22.120
Milano	31.940
Venezia	6.760
Genova	14.880
Bologna	9.000
Firenze	8.760
Roma	55.000
Napoli	23.680
Bari	7.320
Palermo	12.980
Catania	7.560
Sommano . . .	200.000

Art. 2.

L'erogazione dei fondi avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(9897)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Sostituzione del rappresentante della CISL in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 12655 datata 2 agosto 1979, con la quale l'ufficio provinciale per il collocamento di Isernia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della CISL, sig. Carlo Onorato, dimissionario, con il sig. Pasquale Mazzocco;

Decreta:

Il sig. Pasquale Mazzocco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del signor Carlo Onorato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9875)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 24 luglio 1979, concernente nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 24 luglio 1979, concernente nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 24 luglio 1979

(*Omissis*).

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE, DEI SOCI LAVORATORI DI SOCIETÀ TRA ARTIGIANI NONCHÈ DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE. DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1979: NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI GIORNALIERI. ADEGUAMENTO DEI PREMI SPECIALI UNITARI IN VIGORE.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969 di approvazione della propria deliberazione in data 24 giugno 1969, con la quale è stata adottata la tabella dei premi speciali unitari annui a persona dovuti, a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, a decorrere dal 1° luglio 1969, per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Vista la propria deliberazione in data 28 novembre 1978, con la quale sono state adottate per l'assicurazione delle predette persone nuove misure di premio speciale unitario annuo a decorrere dal 1° gennaio 1979;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1979 il quale stabilisce, per l'anno 1979, in L. 8.000 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per le contribuzioni del settore artigiano in materia di previdenza ed assistenza sociale;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 27 aprile 1979, ha restituito la deliberazione del 28 novembre 1978 che gli era stata inviata per l'approvazione affinchè la stessa venga rivista alla luce del citato decreto del 16 marzo 1979;

Ravvisata pertanto la necessità, in attesa che sia adottata ed entri in vigore una nuova deliberazione sostitutiva di quella del 28 novembre 1978, di aggiornare la vigente tabella dei premi speciali unitari annui rapportandola a classi di retribuzione annua a partire da quella minima di L. 2.400.000 (corrispondenti a L. 8.000 giornaliere) con decorrenza 1° gennaio 1979;

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 28 giugno 1979;

Ritenuta altresì l'opportunità di regolamentare nell'occasione i casi nei quali i premi speciali unitari annui a persona possono essere frazionati, secondo i criteri di cui al parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 28 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

A) per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana sono stabilite — come da tabella allegata — nuove misure di premio speciale unitario annuo a persona, con riferimento:

alle classi di rischio indicate nella tabella dei premi approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1969;

a classi di retribuzioni annue che partono da una classe minima di L. 2.400.000, da scegliersi a cura degli interessati, valide anche ai fini indennitari, fatti comunque salvi per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, il minimale ed il massimale stabiliti ogni triennio ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

B) il premio speciale unitario annuo è dovuto in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio della attività stessa;

2) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;

3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nell'ipotesi di:

a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;

b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscano in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;

il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell'ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell'anno;

C) le predette nuove misure di premio hanno effetto dal 1° gennaio 1979; per le posizioni assicurative già in vigore l'INAIL adeguerà d'ufficio le classi di retribuzione già prescelte ed i relativi premi alla retribuzione annua minima di L. 2.400.000, che per l'anno 1979 non è suscettibile di variazione;

D) le richieste di variazione della classe di retribuzione per gli anni successivi dovranno essere presentate dagli interessati all'INAIL, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi degli articoli 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(*Omissis*).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: ALKER

PREMIO SPECIALE UNITARIO ANNUO PRO-CAPITE PER L'ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI RETRIBUZIONE									
	2.400.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.750.000
1 = (0 — 2)	4.300	4.900	5.400	5.800	6.300	6.700	7.200	7.600	8.100	8.500
2 = (3 — 4)	8.600	9.900	10.800	11.600	12.500	13.400	14.300	15.200	16.100	17.000
3 = (5 — 6)	12.800	14.700	16.000	17.300	18.700	20.000	21.300	22.700	24.000	25.300
4 = (7 — 9)	17.600	20.200	22.000	23.800	25.700	27.500	29.300	31.200	33.000	34.800
5 = (10 — 12)	25.200	28.900	31.500	34.100	36.800	39.400	42.000	44.600	47.300	49.900
6 = (13 — 16)	30.600	35.100	38.300	41.400	44.600	47.800	51.000	54.200	57.400	60.600
7 = (17 — 20)	41.600	47.700	52.000	56.300	60.700	65.000	69.300	73.700	78.000	82.300
8 = (21 — 25)	47.000	53.900	58.800	63.600	68.500	73.400	78.300	83.200	88.100	93.000
9 = (26 — 30)	58.000	66.500	72.500	78.500	84.600	90.600	96.700	102.700	108.800	114.800
10 = (31 — 35)	71.600	82.000	89.500	97.000	104.400	111.900	119.300	126.800	134.300	141.700
11 = (36 — 42)	84.600	96.900	105.800	114.600	123.400	132.200	141.000	149.800	158.600	167.400
12 = (43 — 49)	102.000	116.900	127.500	138.100	148.800	159.400	170.000	180.600	191.300	201.900
13 = (50 — 59)	111.800	128.100	139.800	151.400	163.000	174.700	186.300	198.000	209.600	221.300
14 = (60 — 69)	133.600	153.100	167.000	180.900	194.800	208.800	222.700	236.000	250.500	264.400
15 = (70 — 79)	160.000	183.300	200.000	216.700	233.300	250.000	266.700	283.300	300.000	316.700
16 = (80 e oltre)	177.400	203.300	221.800	240.200	258.700	277.200	295.700	314.100	332.600	351.100

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI RETRIBUZIONE										
	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
1 = (0 — 2)	9.000	9.900	10.800	11.600	12.500	13.400	14.300	15.200	16.100	17.000	17.900
2 = (3 — 4)	17.900	19.700	21.500	23.300	25.100	26.900	28.700	30.500	32.300	34.000	35.800
3 = (5 — 6)	26.700	29.300	32.000	34.700	37.300	40.000	42.700	45.300	48.000	50.700	53.300
4 = (7 — 9)	36.700	40.300	44.000	47.700	51.300	55.000	58.700	62.300	66.000	69.700	73.300
5 = (10 — 12)	52.500	57.800	63.000	68.300	73.500	78.800	84.000	89.300	94.500	99.800	105.000
6 = (13 — 16)	63.800	70.100	76.500	82.900	89.300	95.600	102.000	108.400	114.800	121.100	127.500
7 = (17 — 20)	86.700	95.300	104.000	112.700	121.300	130.000	138.700	147.300	156.000	164.700	173.300
8 = (21 — 25)	97.900	107.700	117.500	127.300	137.100	146.900	156.700	166.500	176.300	186.000	195.800
9 = (26 — 30)	120.800	132.900	145.000	157.100	169.200	181.300	193.300	205.400	217.500	229.600	241.700
10 = (31 — 35)	149.200	164.100	179.000	193.900	208.800	223.800	238.700	253.600	268.500	283.400	298.300
11 = (36 — 42)	176.300	193.900	211.500	229.100	246.800	264.400	282.000	299.600	317.300	334.900	352.500
12 = (43 — 49)	212.500	233.800	255.000	276.300	297.500	318.800	340.000	361.300	382.500	403.800	425.000
13 = (50 — 59)	232.900	256.200	279.500	302.800	326.100	349.400	372.700	396.000	419.300	442.500	465.800
14 = (60 — 69)	278.300	306.200	334.000	361.800	389.700	417.500	445.300	473.200	501.000	528.800	556.700
15 = (70 — 79)	333.300	366.700	400.000	433.300	466.700	500.000	533.300	566.700	600.000	633.300	666.700
16 = (80 e oltre)	369.600	406.500	443.500	480.500	517.400	554.400	591.300	628.300	665.300	702.200	739.200

(9943)

DECRETO MINISTERIALE 31 *ottobre* 1979.

Sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 1979 di costituzione del comitato consultivo dell'I.C.E. per il quadriennio 1979-83;

Visto il foglio n. 9066 del 19 ottobre 1979, con il quale l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha designato, quale rappresentante nel comitato consultivo dell'I.C.E. il proprio presidente rag. Dario Mengozzi, in sostituzione del prof. Giuseppe Campione;

Decreta:

Il rag. Dario Mengozzi entra a far parte del comitato consultivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del prof. Giuseppe Campione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: STAMMATI

(9595)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

Concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano a decorrere dal 1° novembre 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il regolamento (CEE) n. 2211/79 del 10 ottobre 1979, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Vista la nota n. A/16482 del 29 novembre 1978, con cui il predetto Ministero comunica all'A.I.M.A. che le amministrazioni regionali sono disposte ad assicurare, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o altri organi tecnici a ciò designati, i controlli connessi con l'attuazione delle iniziative comunitarie che interessano anche il settore lattiero-caseario;

Considerato che il citato regolamento (CEE) n. 2211/79 è entrato in vigore il 1° novembre 1979, e prevede che gli aiuti siano concessi al prodotto che entra in ammasso a decorrere da tale data;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio la tempestiva applicazione della normativa in questione ed a regolarne l'attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, e a decorrere dal 1° novembre 1979, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. citati nelle premesse per l'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, successivamente per abbreviazione indicati con la parola « formaggio » qualora non ne occorra la specificazione.

Art. 2.

Per ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano si intende la conservazione, in idonei magazzini di deposito, di un determinato quantitativo di tali prodotti per un determinato periodo di tempo non inferiore a giorni novantuno e non superiore, per il grana padano, a centottanta giorni e, per il parmigiano reggiano, a trecentosessantacinque giorni, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dal presente decreto recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'A.I.M.A. è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto è determinato sulla base dell'ammontare stabilito dalle norme comunitarie vigenti per il periodo di durata dei singoli contratti di ammasso privato conclusi.

L'importo dell'aiuto espresso in ECU, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per l'uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso quello di uscita del lotto medesimo dell'ammasso sotto contratto.

Art. 3.

I formaggi che possono formare oggetto di contratto di ammasso privato sono:

a) grana padano di almeno nove mesi di età;

b) parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età.

Essi devono inoltre:

1) essere presentati in lotti o partite costituiti da almeno 100 forme;

2) recare il marchio d'origine e il numero del caseificio nel quale sono stati fabbricati, rilasciati all'origine dai rispettivi consorzi riconosciuti a termini di legge quali depositari del marchio d'origine e del contrassegno e precisamente dal Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, via Pietro Verri, 8, Milano, ed Consorzio del formaggio parmigiano reggiano, piazzale della Vittoria, 4, Reggio Emilia;

3) recare altresì, se fabbricati successivamente al 1° gennaio 1980, in caratteri indelebili il mese di fabbricazione eventualmente in codice;

4) non avere formato oggetto di precedente contratto d'ammasso privato a norma di regolamento della Comunità economica europea;

5) all'atto dell'entrata in ammasso sotto contratto, essere marcati, previa raschiatura della crosta, con timbro a inchiostro indelebile recante quanto meno le parole « AIMA - I.P.A... » completate col nome della provincia nel cui territorio è ubicato il magazzino d'ammasso.

Art. 4.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di formaggio già entrate in ammasso e per le quali sussistono i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso il giorno in cui sono eseguite ed ultimate, sotto il controllo del funzionario dell'ispettorato dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso e del rappresentante del competente consorzio di tutela, le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detti ispettorato e consorzio di tutela la presenza di propri rappresentanti e concordare con essi la data per l'effettuazione delle operazioni di immagazzinamento. In concomitanza con dette operazioni sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di formaggio sotto contratto.

Di dette operazioni di constatazione, pesatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato del predetto ispettorato o altro ufficio redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme raggruppate per caseificio di produzione ed i rispettivi quantitativi constatati, pesati ed immagazzinati. L'esperto designato dal consorzio darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato, che le forme di cui trattasi risultano di età non inferiore a quella minima prescritta dall'art. 3.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario o dall'ammassatore o suo rappresentante, e delle quali tre sono consegnate all'ammassatore (due per le esigenze di cui al successivo art. 5, e una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo); la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato e la quinta è consegnata all'esperto del consorzio.

Le spese per le prestazioni dell'esperto designato dal consorzio di tutela sono a carico dell'ammassatore.

Art 5.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. - Servizio V/2° nella sede di Roma, via Palestro, 81, e ai fini dell'accettazione del contratto deve essere presentata immediatamente comunque non oltre trenta giorni dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui all'art. 4.

La domanda — da formularsi in esemplari distinti sia per ciascuno dei predetti tipi di formaggio, sia per ciascuna provincia nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i magazzini di ammasso — deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) denominazione del formaggio (grana padano o parmagiano reggiano) con precisazione del numero delle forme costituenti il lotto o partita e del peso di esse, raggruppando il numero di forme per numero di caseificio qualora la partita risulti costituita da prodotto fabbricato da caseifici diversi;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della data di decorrenza ed espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre la durata dell'ammasso in relazione ad analoga decisione adottata dagli organi della C.E.E.;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicato in domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 4, penultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatto in conformità del modello allegato alla presente delibera e sottoscritto con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 6.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art. 7.

La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno, non eccedente il centoottantesimo per il grana padano e il trecentosessantacinquesimo per il parmigiano reggiano dal predetto inizio, dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di formaggio formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora allo scadere degli anzidetti limiti di durata massima del contratto sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa, è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 9.

Decorsi i primi novantuno giorni d'ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero susseguentemente uno o più lotti, di determinato numero di forme non inferiore a 100 ciascuno e con intervallo non inferiore a quindici giorni tra uno svincolo e l'altro.

Detta richiesta di svincolo non può riguardare lotti che lascino in ammasso una rimanenza di forme in numero inferiore a 50.

Nel caso di contratto stipulato per un quantitativo non superiore a 200 forme, potranno essere chiesti più svincoli di lotti compresi tra le 50 e le 100 forme purché poi non si determini una rimanenza in ammasso di quantità inferiore a 50 forme.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (numero 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data nella quale si propone che abbia luogo lo svincolo medesimo con riferimento al numero di posizione del contratto, è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato dell'agricoltura, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

Art. 8.

Il periodo di durata dell'ammasso stabilito in contratto può essere ridotto con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso del formaggio sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'art. 4, quinto comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data d'inizio del contratto, il carico delle quantità in numero e peso delle forme, distinte in base ai rispettivi caseifici produttori, risultanti dal verbale di cui all'art 4, comma sesto;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantità in numero e peso originario delle forme, distinte in base ai rispettivi caseifici produttori, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 7;

2) a comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma o telex, i movimenti di entrata (all'inizio dell'ammasso) o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dell'art. 7, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, né sostituirli.

Durante il periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 9.

In relazione a ciascuno svincolo parziale o totale autorizzato dall'A.I.M.A. o allo scadere dei prescritti rispettivi limiti di durata massima dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritte dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di formaggio esistente a quella data in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta.

Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente trasmesse all'A.I.M.A.; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata al consorzio di tutela e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro-Presidente
MARCORA

ALLEGATO *A*

Modello di
ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato del formaggio grana padano / parmigiano Reggiano ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 1107/68.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) Servizio V/2° - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA.

Il sottoscritto . nella qualità di . . . e legale rappresentante della ditta . . . con sede in esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta da certificato rilasciato da . . n. . . del . .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 1107/68, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del decreto presidenziale A.I.M.A. 5 novembre 1979, della seguente partita di formaggio grana padano / parmigiano Reggiano introdotta in ammasso:

quintali: . . .

forme complessive n. . . . .

di cui:

n. . . forme prodotte dal caseificio n. . . .
n. . . forme prodotte dal caseificio n. . . .
n. . . forme prodotte dal caseificio n. . .

data di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso: . come da verbale in pari data redatto in contradditorio con il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di

magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione) . .

Dichiara

sotto la propria responsabilità che il formaggio costituente la partita sopra descritta non ha formato oggetto in precedenza di ammasso a norma del regolamento della Comunità economica europea; di impegnarsi come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare la suddetta partita di formaggio a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito e per un periodo minimo di 91 giorni e massimo di 180/365 giorni a decorrere dal . . corrispondente al giorno successivo a quello dell'ultimazione delle operazioni d'entrata in ammasso;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, nè sostituire, la suddetta partita di formaggio o lotti di essa, rispettivamente prima che sia giunto a termine il contratto, o che l'A.I.M.A. ne abbia autorizzato l'uscita dall'ammasso sotto contratto;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico presso il magazzino d'ammasso e presso la propria sede amministrativa per le quantità di prodotto entrate o uscite dall'ammasso sotto contratto;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni telegrafiche all'A.I.M.A. dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante il periodo di durata del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte di funzionari dell'AIMA e del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 971/68 e n. 1107/68, nonchè dal citato decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 5 novembre 1979;

7) accettare l'anticipata scadenza del periodo di durata dell'ammasso che venisse eventualmente disposta dalla Comunità economica europea.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1)
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesposto atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(segue autenticazione della firma) (2)

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma può essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(10062)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1979.

Modificazione parziale alla classificazione generale dei comuni concernente le segreterie comunali di Siracusa, Priolo Gargallo e Melilli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione del segretario;

Rilevato che i comuni di Siracusa e di Melilli sono compresi rispettivamente tra i comuni della classe 1ª/*B* e della classe seconda;

Vista la legge della regione siciliana n. 177 in data 21 luglio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della stessa regione n. 32 del 26 luglio 1979, con la quale le frazioni di Priolo Gargallo e San Focà si sono distaccate rispettivamente dai comuni di Siracusa e Melilli e si sono costituiti in comune autonomo con la denominazione di Priolo Gargallo;

Considerato, che a seguito della variazione territoriale la popolazione residente è nei citati comuni la seguente:

Siracusa n. 111.721 abitanti;
Priolo Gargallo n. 11.398 abitanti;
Melilli n. 9.484 abitanti;

Ritenuto, pertanto, che il comune di Siracusa deve rimanere incluso nell'elenco dei comuni di classe 1ª/*B*, quello di Priolo Gargallo è da includere nell'elenco di quelli della classe seconda e quello di Melilli deve essere depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda e incluso tra quelli della classe terza;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Siracusa rimane nell'elenco dei comuni della classe 1ª/*B* e conseguentemente ad esso è assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*.

Il comune di Priolo Gargallo è incluso tra i comuni della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di 2ª classe.

Il comune di Melilli è depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda ed incluso tra quelli della casse terza e ad esso è assegnato un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(9901)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa valori di Bologna per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1979;

Vista la nota n. 63 del 5 ottobre 1979, con la quale la deputazione di borsa di Bologna ha proposto, quale delegato governativo in seno alla deputazione stessa il dott. Giuseppe Simongini, in sostituzione del dott. Mario Michele Soave, trasferito ad altra sede;

Considerato che nulla osta all'accoglimento della citata designazione;

Decreta:

Per l'anno 1979, la deputazione della borsa valori di Bologna, costituita con decreto ministeriale 13 febbraio 1979, è così modificata:

Il dott. Giuseppe Simongini è nominato delegato governativo in sostituzione del dott. Mario Michele Soave, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9877)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Abilitazione all'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 12 luglio 1979, con la quale l'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, con sede in Ancona, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Ancona il 9 luglio 1979;

Vista la nota del 20 giugno 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 706 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

(10027)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Abilitazione alla Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 31 luglio 1979, con la quale la Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale ha chiesto di essere abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio della Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale al 31 dicembre 1978 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma in data 1° agosto 1979;

Vista la nota del 19 aprile 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

(10028)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Agrigento - piogge torrenziali, gelate e grandinate verificatesi nella prima decade del mese di marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Umbria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle Regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Umbria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Umbria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Perugia - siccità dall'1 al 15, dal 18 al 31 maggio, dall'1 al 4, dal 9 al 15, dal 21 al 27 giugno 1979; grandinata del 3, 4, 5, 6, 9, 16, 28 giugno, del 4, 11, 17 luglio, dell'8, 18, 24 agosto 1979.

Terni - grandinata del 4, 5, 17, 27 giugno, del 16 luglio, del 6 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10063)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1979.

Coefficienti di aggiornamento, per l'anno 1979, delle rendite iscritte nel catasto dei fabbricati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei frabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del menzionato art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle Finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3595 del 30 ottobre 1979;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuri-

diche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1979, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo A (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):	—	—
Abitazioni di tipo signorile	A/1	200
Abitazioni di tipo civile	A/2	165
Abitazioni di tipo economico	A/3	165
Abitazioni di tipo popolare	A/4	140
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	140
Abitazioni di tipo rurale	A/6	140
Abitazioni in villini	A/7	180
Abitazioni in ville	A/8	230
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	110
Uffici e studi privati	A/10	260
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	140
Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	180
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	180
Prigioni e riformatori	B/3	180
Uffici pubblici	B/4	180
Scuole e laboratori scientifici	B/5	180
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9)	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	180
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	180
Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	250
Magazzini e locali di deposito	C/2	220
Laboratori per arti e mestieri	C/3	220
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	220
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	220
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	220
Tettoie chiuse o aperte	C/7	220

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	250

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	150

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 10 ottobre 1979. Adempimenti ai sensi dell'art. 32 della legge n. 295/1978. Assicurazioni contro i danni esclusa la responsabilità civile degli autoveicoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto, in particolare, l'art. 32 della stessa legge che demanda al CIPE il compito di indicare, per i successivi provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le quote massime della riserva dei premi per i rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese che esercitano le assicurazioni contro i danni potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente art. 31 della stessa legge, nonché il compito di indicare per l'attività di cui al n. 5 dell'anzidetto art. 31 anche la quota minima;

Considerato che dall'attuale distribuzione percentuale degli impieghi tra le varie categorie di attività emerge l'esigenza, per le imprese assicuratrici, di poter disporre di una congrua liquidità per far fronte adeguatamente agli impegni nei confronti degli assicurati e che l'orientamento già manifestato dalle stesse imprese di uno spostamento delle attività verso impieghi di carattere mobiliare va consolidato attraverso una ulteriore riduzione della componente immobili;

Ritenuto che, nell'ambito degli investimenti mobiliari le modificazioni nella distribuzione attuale degli impieghi debbono essere apportate in modo da garantire una sufficiente redditività media degli impieghi stessi e, contemporaneamente, in relazione agli obiettivi di politica economica generale, preferibilmente verso le forme di investimento indicate nello stesso art. 31 ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 12) e 13), nonché per contribuire al rilancio dell'edilizia, soprattutto verso le forme di investimento indicate ai numeri 5) ed 8);

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978 con la quale si stabiliva ai sensi della lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 457/78, nella misura del 10% la quota minima degli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri concernente i rami diversi da quello della RC Auto che le imprese di assicurazione sono tenute a destinare per il finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata;

Ritenuto di dover determinare, avuto riguardo ai fini più sopra indicati i limiti percentuali massimi delle attività indicate nell'art. 31 e quindi anche il limite percentuale minimo da destinare alla sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Le aliquote massime di copertura della riserva dei premi per i rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese che esercitano le assicurazioni contro i danni potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma dell'art. 31 della legge richiamata in premessa, saranno stabilite, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai seguenti livelli:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni 30%

2) titoli di Stato compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti 30%

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse per conto del Tesoro, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali . 20%

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni . . . 40%

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata 25%

6) annualità dovute allo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione 10%

7) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche 35%

8) quote di società di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso (. . . . .) . . 20%

9) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato (. . . . .) . 10%

10) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici 10%

11) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del consorzio di credito per le opere pubbliche 10%

12) titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU e di società da questi controllate nonché di società nazionali, escluse le società di assicurazione (. . . . .) 40%

13) titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nonché titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella Comunità economica europea (. . . .) 20%

Il limite minimo delle riserve da impiegare in titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata sarà stabilito nella misura del 10 per cento.

Tale limite dovrà essere soddisfatto, in via prioritaria, mediante acquisto di titoli indicizzati non appena emessi.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9988)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 845/1978 - Formazione professionale. Integrazione alla precedente delibera del 14 maggio 1979.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 845, recante norme quadro in materia di formazione professionale;

Visto in particolare l'art. 24 di tale legge che dispone che il CIPE indichi, in conformità ai pareri fissati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ogni Regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo, sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 25;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale il Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845 è stato ripartito tra le regioni;

Vista la nota n. 2030/7 del 14 luglio 1979, con la quale il Ministero del lavoro conferma che la disponibilità dei fondi assegnata a ciascuna regione con la delibera CIPE del 14 maggio 1979 va intesa come limite massimo per ciascuna regione di integrazione a carico del Fondo di rotazione da erogare con le modalità dell'art. 27 della stessa legge n. 845/78;

Delibera:

Il riparto del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 effettuato con delibera del 14 maggio 1979 va inteso come limite massimo per ciascuna regione di integrazione a carico del fondo di rotazione da erogare con le modalità specificate dall'art. 27 della legge n. 845/78.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9989)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi di cui alla legge n. 356/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica sia istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88 che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge n. 380/79 (primo provvedimento di variazione del bilancio dello Stato per il 1979) recante disponibilità in aumento al fondo regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76;

Considerato che la detta disponibilità in aumento al fondo regionale di sviluppo pari a L. 91,111.302.245 miliardi comprende l'aumento di L. 48,086.717.245 miliardi disposto ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76 nonché la somma di L. 43,024.585.000 miliardi disposto ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n 616/77;

Visto l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 il quale stabilisce al secondo comma, che le disponibilità finanziarie sui fondi di rotazione soppressi, di cui al primo comma del medesimo art. 110 sono versate nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato lo stato di attuazione dei programmi regionali di sviluppo;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 13 settembre 1979;

Delibera:

La somma di L. 174,826.302.245 miliardi è ripartita, per le finalità esposte in premessa, tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, esercizio 1979, come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire (miliardi)
Trento	1,639.812.438
Bolzano	1,859.743.927
Valle d'Aosta	2,323.383.280
Piemonte	7,650.457.261
Lombardia	11,598.617.921
Veneto	7,286.527.175
Friuli V. Giulia	3,400.255.027
Liguria	3,928.521.837
Emilia Romagna	7,330.175.477
Toscana	6,465.134.932
Umbria	3,641.398.773
Marche	4,670.076.736
Lazio	9,081.002.617
Abruzzo	8,015.261.479
Molise	5,849.396.696
Campania	22,160.282.770
Puglia	16,903.139.310
Basilicata	7,729.653.576
Calabria	12,545.185.797
Sicilia	20,847.512.066
Sardegna	9,900.763.150
Totale	174,826.302.245

Alla spesa relativa provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9990)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Ripartizione fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi di cui alla legge n. 493/75.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1979 e per il triennio 1979-81;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 giugno 1979, n. 137234, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979, registro n. 15, foglio n. 94, con il quale viene disposta un'integrazione di lire 30 miliardi al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno finanziario 1979;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 13 settembre 1979 sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 di cui sopra;

Vista la propria delibera in data 20 luglio 1979;

Ritenuto di dover ripartire l'ulteriore somma di 30 miliardi per l'anno finanziario 1979, per mettere le regioni in condizioni di soddisfare le esigenze dei servizi del trasporto pubblico, ai sensi dell'anzidetta legge n. 493/75;

Delibera:

La ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di lire 30 miliardi ex legge n. 493/75, recata in aumento per il 1979 è effettuata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	2.271.672.000
Lombardia	4.010.712.000
Veneto	2.124.486.000
Liguria	921.578.000
Emilia-Romagna	2.062.297.000
Toscana	1.980.114.000
Umbria	517.195.000
Marche	787.470.000
Lazio	2.635.287.000
Abruzzo	762.449.000
Molise	239.148.000
Campania	2.721.613.000
Puglia	1.911.393.000
Basilicata	447.089.000
Calabria	1.157.433.000
Friuli-Venezia Giulia	688.784.000
Valle d'Aosta	122.837.000
Sicilia	2.564.108.000
Sardegna	1.163.835.000
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000
Totale	30.000.000.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà alle relative assegnazioni alle regioni e provincie di Trento e Bolzano.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9991)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Ripartizione fra le regioni Puglia, Calabria, Sardegna e Abruzzo dei fondi di cui all'art. 18 della legge n. 386/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che prevede il concorso dello Stato nella spesa per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1978, con la quale è stato, tra l'altro, disposto l'accantonamento della somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di lire 100 miliardi stanziata per l'esercizio 1978, per tener conto di eventuali modifiche da apportare ai criteri di ripartizione;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, con la quale è stata ripartita la somma di lire 27.733 milioni a valere sulla predetta residua disponibilità di lire 30 miliardi dell'esercizio 1978, ed è stata accantonata la somma di lire 2.267 milioni da ripartire in un secondo momento tra le regioni nelle quali operano gli enti di sviluppo con situazioni maggiormente deficitarie;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che gli enti di sviluppo dell'Abruzzo, della Puglia, della Calabria e della Sardegna si trovano in condizioni di maggiore pesantezza economica e finanziaria rispetto agli enti di sviluppo delle altre regioni;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70;

Considerato che occorre provvedere;

Delibera:

La residua somma di lire 2.267 milioni per l'esercizio 1978 è ripartita come segue:

Regioni	Somme (in milioni di lire)
Puglia	600
Calabria	587
Sardegna	580
Abruzzo	500

Alla assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9992)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Ripartizione fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi di cui agli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Visti gli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 13 settembre 1979;

Vista la propria delibera del 16 novembre 1978;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

La somma di L. 46.554.265.000 in aggiunta alla quota fissa del fondo per i programmi regionali di sviluppo, per l'anno 1978, è ripartita come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme (in lire)
Trento	436.663.000
Bolzano	495.229.000
Valle d'Aosta	618.691.000
Piemonte	2.037.230.000
Lombardia	3.088.581.000
Veneto	1.940.320.000
Friuli-Venezia Giulia	905.449.000
Liguria	1.046.121.000
Emilia-Romagna	1.951.943.000
Toscana	1.721.591.000
Umbria	969.663.000
Marche	1.243.588.000
Lazio	2.418.168.000
Abruzzo	2.134.373.000
Molise	1.557.628.000
Campania	5.901.033.000
Puglia	4.501.115.000
Basilicata	2.058.319.000
Calabria	3.340.642.000
Sicilia	5.551.457.000
Sardegna	2.636.461.000
Totale	46.554.265.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione delle somme di cui sopra alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conto esercizio 1978.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9993)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Determinazione delle quote di finanziamento per l'anagrafe dell'utenza dell'edilizia residenziale e per la ricerca e sperimentazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che dispone l'accantonamento non superiore al 3% dei finanziamenti complessivi recati dalla legge stessa da destinare all'anagrafe degli assegnatari delle abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato ed a iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978 che, fissati gli indirizzi programmatici generali in materia di edilizia residenziale e stabilito l'accantonamento del 3% dei finanziamenti complessivi per l'anagrafe dell'utenza, per ricerca e sperimentazione, a valere sulle disponibilità del biennio 1978-79 e che uguale quota deve essere accantonata sulle disponibilità del biennio successivo, al punto *F)* si è riservato di indicare con successiva delibera e sulla base delle proposte del CER, la destinazione alle singole attività di tali quote;

Viste le proposte del CER, approvate nella seduta del 25 luglio 1979 e trasmesse con nota n. 9127 del 27 luglio 1979, secondo le quali le disponibilità accantonate per il biennio 1978-79, ammontanti a lire 45 miliardi di capitale e lire 5,1 miliardi di contributi su interessi, vengono così destinate:

le disponibilità in capitale (art. 35 della legge n. 457):

a) per l'anagrafe dell'utenza . . . L. 8 miliardi
b) per ricerca . . . . . » 37 miliardi

le disponibilità di contributi su interessi (articoli 36 e 26):

interventi costruttivi con finalità sperimentali . . . . . . » 5,1 miliardi

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

Delibera:

Le disponibilità accantonate, secondo quanto stabilito dalla lettera *F)* della citata delibera del 26 ottobre 1978 sui fondi recati dalla legge n. 457/78 per il biennio 1978-79 sono così destinate:

1) Somme disponibili in capitale (45 miliardi):

a) anagrafe utenza . . . . . . 8 miliardi
b) ricerca . . . . 37 miliardi

1*a)* Le somme destinate all'anagrafe dell'utenza saranno ripartite dal CER per:

a) attuazione dell'anagrafe a livello nazionale;
b) attuazione dell'anagrafe a livello regionale secondo l'ammontare del patrimonio di edilizia sovvenzionata ed agevolata esistente (o stimato) nelle varie regioni.

Nelle somme destinate all'anagrafe dell'utenza, sia a livello nazionale che regionale, sono comprese tutte le spese relative alla sua attuazione, ivi compresi i compensi, ove si renda necessario ricorrervi, ad esperti.

1*b)* Le disponibilità destinate a ricerca potranno essere utilizzate per: ricerche preliminari alla definizione della normativa tecnica nazionale; alla progettazione, impianto e gestione dei laboratori tecnologici interregionali e dei laboratori tipologici regionali; ai progetti di fattibilità generali e specifici degli *interventi costruttivi con finalità sperimentali;* ad *altre* ricerche nel settore dell'edilizia residenziale; alle spese di natura logistica, tecnica e di personale esterno alla pubblica amministrazione; agli esperti impegnati nei singoli settori di attività, in attesa della costituzione della sezione degli esperti in edilizia residenziale prevista dall'art. 8 della legge n. 457/1978.

Una aliquota di tali fondi dovrà essere destinata allo sviluppo di nuove tecniche per l'isolamento termico degli edifici e per la ricerca e sperimentazione di impianti di riscaldamento a mezzo di fonti energetiche alternative.

Inoltre, dovrà farsi particolare attenzione affinchè non si verifichino sovrapposizioni e duplicazioni delle iniziative di ricerca e sperimentazione sia tra l'organismo centrale e le regioni e le regioni tra loro.

2) Somme disponibili per contributi in conto interesse (5,1 miliardi) ad interventi costruttivi programmati con finalità sperimentale.

2*a)* Le disponibilità accantonate sui fondi per l'edilizia rurale vanno destinate ad interventi costruttivi programmati con finalità sperimentali riferite agli specifici problemi dell'edilizia rurale.

Gli obiettivi da perseguire nei programmi costruttivi sperimentali saranno definiti in un'apposita delibera del CER, desunta dal programma complessivo relativo alla normativa tecnica ed alla sperimentazione e contenente l'articolazione delle disponibilità per biennio, per regione e per operatori.

Il CER proporrà al CIPE correzioni od aggiornamenti relativi alle destinazioni indicate nei punti precedenti scaturiti dall'avvio dei vari settori di attività e utili per decidere la destinazione delle disponibilità relative al biennio 1980-81.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10072)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

All'allegato 1 del decreto ministeriale 2 novembre 1979, concernente il piano di riparto delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1978-79 nonchè a quelle che iniziano la lavorazione nella campagna 1979-80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 dell'8 novembre 1979, al punto 8), dopo le parole: « Lockwoods italiana S.p.a. - Fidenza (Parma) » aggiungasi, sotto la finca quintali, la cifra « 9.052 ».

(10065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 16 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,30	829,30	829,35	829,30	829,30	829,30	829,20	829,30	829,30	829,30
Dollaro canadese	701,30	701,30	701,25	701,30	701,40	701,30	701,50	701,30	701,30	701,30
Marco germanico	464,66	464,66	465 —	464,66	464,75	464,60	464,77	464,66	464,66	464,65
Fiorino olandese	417,75	417,75	418,10	417,75	417,85	417,75	417,85	417,75	417,75	417,75
Franco belga	28,696	28,696	28,72	28,696	28,70	28,69	28,699	28,696	28,696	28,70
Franco francese	198,33	198,33	198,40	198,33	198,35	198,33	198,30	198,33	198,33	198,35
Lira sterlina	1778,75	1778,75	1781 —	1778,75	1779 —	1778,75	1778 —	1778,75	1778,75	1778,75
Lira irlandese	1725 —	1725 —	1726,25	1725 —	1725 —	—	1725,50	1725 —	1725 —	—
Corona danese	157,47	157,47	157,60	157,47	157,45	157,47	157,51	157,47	157,47	157,47
Corona norvegese	164,47	164,47	164,50	164,47	164,45	164,47	164,53	164,47	164,47	164,47
Corona svedese	195,54	195,54	195,40	195,54	195,60	195,54	195,60	195,54	195,54	195,55
Franco svizzero	500,46	500,46	500,50	500,46	501 —	500,46	500,34	500,46	500,46	500,45
Scellino austriaco	64,613	64,613	64,60	64,613	64,62	64,61	64,65	64,613	64,613	64,60
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,41	16,45	16,42	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,47	12,47	12,47	12,47	12,43	12,47	12,474	12,47	12,47	12,47
Yen giapponese	3,357	3,357	3,3550	3,357	3,354	3,35	3,359	3,357	3,357	3,35

Media dei titoli del 16 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,65
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,50
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	88,40
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,80
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100 —
» » » » 1- 8-1978/80	98,875
» » » » 1-10-1978/80	99,825
» » » » 1- 3-1979/81	99,825
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,30
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,475
» » » 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86.175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,10
» » » 12 % 1- 4-1982	97,80
» » » 12 % 1-10-1983	96,50
» » » 12 % 1- 1-1984	96,40
» » » 12 % 1- 4-1984	96,50
» » » 12 % 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,25
Dollaro canadese	701,40
Marco germanico	464,715
Fiorino olandese	417,80
Franco belga	28,697
Franco francese	198,315
Lira sterlina	1778,375
Lira irlandese	1725,25
Corona danese	157,49
Corona norvegese	164,50
Corona svedese	195,57
Franco svizzero	500,40
Scellino austriaco	64,631
Escudo portoghese	16,45
Peseta spagnola	12,472
Yen giapponese	3,358

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 20, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977 e 23 agosto 1978, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, e il 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina a vice direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Abruzzo	n. 2	Marche	n. 2
Emilia-Romagna	» 8	Piemonte	» 12
Friuli-Venezia Giulia	» 7	Sardegna	» 4
Lazio	» 6	Toscana	» 7
Liguria	» 6	Umbria	» 2
Lombardia	» 18	Veneto	» 7

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso cui è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto penale (parte generale);
nozioni di diritto processuale civile, con particolare riguardo al processo di esecuzione;
nozioni di diritto processuale penale;
contabilità di Stato;
nozioni di ragioneria generale.

Art. 11.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 1980 sarà pubblicata l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6 oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità al concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati vice direttori in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei prescritti requisiti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1979
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 13

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza: . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(10005)

Annullamento della prova scritta del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane, ruolo del personale tecnico degli UTIF, e fissazione della nuova data di svolgimento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1979, registro n. 3 Finanze, foglio n. 251, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane, ruolo del personale tecnico degli UTIF;

Visto l'art. 11 del citato decreto, con il quale veniva fissata per il giorno 7 marzo 1979 la prova scritta del concorso di che trattasi, presso le sedi e nei locali indicati nel decreto stesso;

Considerato che, per ragioni di forza maggiore, presso le sedi di Napoli e Messina lo svolgimento della prova stessa non ha potuto aver luogo;

Ritenuto — in conformità all'acquisito parere del Consiglio di Stato - Sezione III, n. 269 del 15 maggio 1979 — che, al fine di assicurare la *par condicio* a tutti i candidati del concorso, l'intera prova — ivi comprese le operazioni regolarmente condotte a termine in tutte le altre sedi d'esame — debba essere annullata;

Ravvisata l'opportunità di fissare la nuova data di svolgimento della prova scritta del concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane, ruolo del personale tecnico degli UTIF, svoltasi in data 7 marzo 1979, è annullata.

Art. 2.

La prova scritta del concorso di cui al precedente articolo avrà nuovamente luogo il 28 dicembre 1979.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicate le sedi e i locali ove si svolgerà la predetta prova.

Del nuovo diario e delle sedi d'esame sarà data ai candidati al concorso tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10090)

Indicazione delle sedi di svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli UTIF.

Per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli UTIF, è istituita la sede di Padova in sostituzione di quella, originaria, di Venezia, e soppressa la sede di Brindisi, di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 gennaio 1979.

La prova scritta del concorso di cui al precedente articolo avrà luogo il 28 dicembre 1979, alle ore otto, nelle sedi e nei locali seguenti:

Ancona:

a) presso la facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, M, N, O, P, Q, R e V;

b) presso l'intendenza di finanza, via Palestro n. 15, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, S, T, U, W, X, Y e Z;

Bari:

a) presso l'istituto commerciale «Giulio Cesare», viale Einaudi, per i candidati che hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere la prova a Bari, il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I;

b) presso l'istituto tecnico industriale statale «Modesto Panetti», via Re David n. 186, per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di sostenere la prova a Bari, il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

c) presso il liceo scientifico «Gaetano Salvemini», via Re David n. 185, per tutti i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di sostenere la prova nella sede di Brindisi;

Bologna:

presso la scuola media statale «Irnerio», via Finelli n. 1;

Cagliari:

a) presso il liceo scientifico «Pacinotti», via Liguria n. 3, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O;

b) presso il liceo scientifico «Alberti», viale Colombo n. 37, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Caltanissetta:

presso l'istituto tecnico commerciale «Mario Rapisardi», viale Regina Margherita;

Campobasso:

presso la scuola media «Montini», via Scarano;

Catania:

a) presso il liceo classico «Mario Cutelli», via Firenze n. 202, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F;

b) presso il circolo didattico «Filippo Corridoni», via Maratona n. 2, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q;

c) presso la scuola media statale « Vincenzo Bellini », via Messina n. 438, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z (così come sostituito con decreto ministeriale 5 novembre 1979);

Catanzaro:

a) presso la scuola elementare « Aldisio », via De Gasperi, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E;

b) presso l'istituto magistrale « De Nobili », via Mario Greco, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, K, J, I, L, M, N, O;

c) presso l'istituto tecnico industriale « Scalfaro », piazza Matteotti, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Firenze:

presso la facoltà di ingegneria, viale Morgagni n. 44;

Genova:

presso la fiera del Mare, padiglione D, facoltà di ingegneria, piazzale Kennedy;

Lecce:

presso l'istituto tecnico industriale statale « Enrico Fermi », via Merine n. 5;

Messina:

a) presso il liceo scientifico « Archimede », viale Regina Margherita, stabile ex Cappellini, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C;

b) presso il magistero, via Concezione n. 8, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G;

c) presso l'istituto magistrale « Ainis », via Antonello Fleri, provinciale Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, K, J, I, L, M;

d) presso la scuola elementare « Luigi Boer », via Palermo, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: N, O, P, Q, R;

e) presso il liceo ginnasio « Maurolico », corso Cavour, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Milano:

presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9;

Napoli:

a) presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz n. 11, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: Q, R, W;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: E, F;

c) presso l'istituto « Menichini », via Don Bosco n. 8, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, K, J, I, M;

d) presso il Politecnico, facoltà di ingegneria-biennio, via Claudio, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D;

e) presso il Politecnico, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P;

f) presso l'istituto tecnico « Salvator Rosa », piazza Cavour n. 25, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

g) presso l'istituto magistrale « Pasquale Villari », via Rimini, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, L;

h) presso l'istituto magistrale « Tommaso Campanella », via S. Giovanni a Carbonara n. 111, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: B, N, O;

i) presso l'istituto tecnico per geometri « Gian Battista della Porta », via Foria n. 45, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, T;

l) presso l'istituto tecnico « Leonardo da Vinci », via Foggia n. 37, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: U, V, X, Y, Z;

m) presso la scuola media « Benedetto Croce », via Annibale De Gasperis n. 15, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera S;

Palermo:

presso la fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, padiglioni 20 e 20/A:

1) per tutti i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di sostenere la prova nella sede di Palermo;

2) per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di sostenere la prova nella sede di Trapani, il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Ravenna:

presso l'istituto tecnico industriale « Nullo Baldini », via Marconi n. 2;

Reggio Emilia:

presso il palazzo dello sport, via Guasco, n. 8;

Roma:

presso il palazzo dello sport - E.U.R.;

Taranto:

presso la scuola allievi operai - arsenale Marina (ingresso in via Di Palma);

Torino:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24;

Trapani:

presso la caserma « Giannettino », prolungamento di via G. B. Fardella, per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di sostenere la prova nella sede di Trapani, il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L;

Trieste:

presso la facoltà di economia e commercio, aula « A », edificio « D », piazzale Europa n. 1;

Padova:

presso l'istituto tecnico industriale « Marconi », via Manzoni n. 80, per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di sostenere la prova a Venezia.

Di quanto sopra verrà data ai candidati al concorso tempestiva comunciazione a mezzo raccomandata.

(10091)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(3895/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(3897/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia, istologia, patologia e citodiagnostica aggregato al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia, istologia, patologia e citodiagnostica aggregato al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (disciplina richiesta: anatomia e istologia patologica).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale dell'ente in Merate (Como).

(3902/S)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(3935/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(3936/S)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia diagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di aiuto del servizio di radiologia diagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(3934/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI MARSALA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(3903/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3904/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793170)